

## IL PROCESSO ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE: GLI EX AMMINISTRATORI DELEGATI DI ENEL CONDANNATI PER PERICOLO DI DISASTRO SANITARIO

*Trib. Rovigo, 31 marzo 2014 (dep. 22 settembre 2014), Pres. Angeletti, ric. Arrighi e  
altri*

di Alexander Bell

Sommario: 1. Premessa. – 2. La situazione emissiva della centrale di Porto Tolle. – 3. La qualificazione giuridica dei fatti accertati in dibattimento. – 3.1. Sul delitto di omessa collocazione di impianti antinfortunistici (art. 437 c.p.) – 3.2. Sul delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.) – 3.2.1. Le osservazioni del Tribunale in tema di accertamento del pericolo per la pubblica incolumità. – 3.2.2. Le osservazioni del Tribunale sul concetto di disastro innominato. – 3.3. Sulla prescrizione del primo comma dell'art. 434 c.p. – 3.4. Le osservazioni del Tribunale sul dolo del primo comma dell'art. 434 c.p. e sulle posizioni soggettive degli imputati.

### 1. Premessa.

Il 22 settembre 2014 sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione gli ex amministratori delegati di Enel S.p.A., Francesco Tatò e Paolo Scaroni, per il delitto di cui all'art. 434, co. 1, c.p., in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle.

A detta dei giudici rodigini, l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che le emissioni derivanti dagli impianti di combustione della centrale di Porto Tolle avrebbero determinato un incremento di patologie respiratorie tra gli abitanti dei paesi limitrofi, e tanto basterebbe a ritenere integrati gli estremi del pericolo di disastro tipizzato dal primo comma dell'art. 434 c.p.; l'incremento registrato dalle indagini epidemiologiche commissionate dalla pubblica accusa non sarebbe invece sufficiente a dimostrare la verifica di un vero e proprio disastro sanitario, ragione per la quale viene esclusa l'applicabilità della più grave ipotesi prevista dal capoverso del medesimo art. 434.

In tema di elemento soggettivo, il Tribunale di Rovigo – che aderisce all'interpretazione, già prospettata dal [Tribunale di Torino nella nota sentenza Eternit](#), secondo cui il primo comma dell'art. 434 c.p. non pretenderebbe il dolo intenzionale – ritiene che il dibattimento avrebbe fornito la prova che Tatò e Scaroni, nei periodi di

rispettiva competenza, erano a conoscenza dei problemi ambientali concernenti la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle, e che ciò nonostante decisero, al solo fine di massimizzare i profitti di Enel, di non destinare alla centrale le risorse economiche necessarie per abbattere le emissioni inquinanti. Il che consentirebbe di ritenere integrato, in capo a entrambi gli ex amministratori di Enel, il dolo richiesto dal comma 1 dell'art. 434 c.p.

Queste, in sintesi, le conclusioni alle quali giunge la sentenza in esame, che di seguito ripercorriamo nei suoi snodi essenziali.

## 2. La situazione emissiva della centrale di Porto Tolle.

Nella prima parte della sentenza, il Tribunale ricostruisce la storia e la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle tra gli anni Novanta e gli anni Duemila; in particolare, i giudici rodigini ripercorrono quanto emerso in sede dibattimentale a proposito dell'entità delle emissioni inquinanti rilasciate dalla centrale termoelettrica e degli interventi impiantistici realizzati negli anni da Enel per ridurre l'impatto ambientale della centrale, verificandone la legittimità in base alla normativa nazionale e regionale in tema di emissioni, così come evolutasi nel ventennio di interesse.

La centrale termoelettrica di Porto Tolle, costruita negli anni Settanta nell'area del delta del Po, nei suoi 35 anni di attività ha prodotto energia elettrica attraverso la combustione di olio combustibile denso (OCD), *“la cui lavorazione avveniva all'interno di quattro gruppi autonomi di funzionamento (le c.d. 'sezioni'), collegate con linee aeree ad alta tensione alla contigua stazione elettrica, dalla quale l'energia elettrica, dalla quale l'energia prodotta confluiva nella rete nazionale”* (pag. 3).

Le principali sostanze inquinanti emesse dai camini della centrale erano ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), polveri e metalli pesanti.

La prima domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della centrale di Porto Tolle risale al 2 giugno 1989, e fa seguito all'emanazione del d.p.r. n. 203/1988, che non fissa precisi limiti alle emissioni, ma che all'art. 12 stabilisce l'obbligo, per gli impianti esistenti, di presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, una domanda di autorizzazione corredata da una relazione tecnica e da un progetto di adeguamento redatto sulla base di parametri specificatamente indicati dal legislatore; il medesimo decreto stabilisce altresì che, in attesa del rilascio dell'autorizzazione definitiva, *“devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni”* (art. 13, co. 5, d.p.r. 203/1988).

Nel 1990, un anno dopo che Enel ha depositato l'istanza di autorizzazione per la centrale di Porto Tolle, viene emanato il d.m. 12.7.1990 n. 159200, attuativo del d.p.r. 203/1988, con il quale il legislatore introduce, in via regolamentare, i primi limiti normativi alle emissioni, fissando nel 31 dicembre 2002 la data ultima entro la quale gli impianti dovranno garantire il rispetto di tali nuovi limiti, oltre a stabilire il principio secondo cui, al fine di contenere le emissioni e di rispettare i valori limite, le imprese sono tenute ad adottare le *“migliori tecnologie disponibili”*.

Il 23 dicembre 1992, Enel invia al Ministero dell'Ambiente il piano di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle, che contiene l'illustrazione degli interventi che saranno realizzati per contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge.

Tale dichiarazione di intenti, tuttavia, rimane sostanzialmente lettera morta: negli anni successivi, infatti, Enel provvede ad "ambientalizzare" solo una delle quattro sezioni della centrale termoelettrica, con il risultato che tra il 1995 e il 2002 si registrano "molteplici episodi di peggioramenti temporanei" (pag. 22) della qualità delle emissioni e che "alla data del 31.12.2002, le emissioni prodotte dalle quattro sezioni della centrale di Porto Tolle superavano i valori limite del d.m. 12.7.1990" (pag. 7).

Un primo profilo di illegittimità nella situazione emissiva della centrale di Porto Tolle viene dunque ravvisato in una duplice violazione del decreto ministeriale del 12 luglio 1990: la prima, relativa all'obbligo di adozione delle migliori tecnologie disponibili per evitare un peggioramento delle emissioni; la seconda, concernente l'obbligo di conseguire il rispetto dei valori soglia entro il 31 dicembre 2002.

V'è, poi, un secondo profilo di illegittimità, che invece deriva dal mancato rispetto di due leggi regionali entrate in vigore nella seconda metà degli anni Novanta, e, più precisamente, la legge regionale Veneto n. 37, dell'8 settembre 1997, e la legge regionale Veneto n. 7 del 1999, approvata il 22 febbraio 1999, le quali impongono a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica "presenti nel territorio dei Comuni interessati al parco del Delta del Po" l'utilizzo di un combustibile "pulito", come il gas metano, ovvero di "altre fonti alternative non inquinanti".

A tal proposito, il Tribunale rileva che "nessuno degli interventi descritti dalla legge di fonte regionale [...] fu realizzato da Enel: non la riconversione a gas metano né a quella a fonti non inquinanti o di pari o minor impatto ambientale (rispettivamente previsti con termine del 27.9.1998 e poi del 13.9.2000). Enel, infatti, presentò rispettivamente nell'agosto 2000 e nel maggio 2005 i progetti di riconversione a orimulsion e a carbone, entrambi [...] connotati da un impatto ambientale peggiorativo rispetto alla conversione a gas metano" (pag. 11).

Di talché, concludono sul punto i giudici rodigini, deve ritenersi che l'attività produttiva della centrale di Porto Tolle, con specifico riferimento alla situazione emissiva, seppur "debitamente autorizzata", sia stata tuttavia esercitata, nel periodo di interesse processuale, con modalità illegittime, in violazione di disposizioni previste sia dal legislatore nazionale, sia dal legislatore regionale.

### **3. La qualificazione giuridica dei fatti accertati in dibattimento.**

Nella parte centrale della sentenza, il Tribunale s'interroga sulla sussistenza degli estremi dei due delitti contro l'incolumità pubblica oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero: il delitto di omessa collocazione di presidi antinfortunistici (art. 437 c.p.) e il delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.), entrambi nella forma aggravata dall'effettiva verifica di un disastro.

### 3.1. Sul delitto di omessa collocazione di impianti antinfortunistici (art. 437 c.p.)

A proposito del delitto previsto dall'art. 437 c.p., il Tribunale afferma anzitutto che si tratterebbe di un reato di pericolo astratto, *“ciò in quanto il legislatore ha ritenuto, presumendola, la normale potenzialità diffusiva del pericolo connesso all'attività lavorativa, cosicché l'inserzione dell'art. 437 c.p. nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità riflette tale giudizio, ma non implica che il pericolo per la pubblica incolumità debba ogni volta essere verificato”* (pag. 31).

Ciò premesso, il cuore del ragionamento dei giudici rodigini in tema di 437 ruota attorno al problema dell'esegesi dell'espressione *“impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”*, con la quale il legislatore identifica l'oggetto materiale della fattispecie in esame.

Sul punto, la sentenza osserva in primo luogo che *“il complesso delle nozioni di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro appare ricomprendere tutto quanto abbia tale destinazione, eccettuate le sostanze naturali (ad esempio, l'acqua o la sabbia antincendio) e ciò che consiste in particolari metodi di lavoro (ad esempio, il metodo di lavoro alla presse, con le obbligatorie sequenze di movimenti del lavoratore)”* (pag. 30-31). Deve in ogni caso trattarsi di impianti, apparecchi o segnali la cui collocazione sia prevista come obbligatoria dalle norme antinfortunistiche, ovvero che, secondo il disposto dell'art. 2087 c.c., in base alle *“particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”*, si rendano necessari a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (*ibidem*).

Un particolare dubbio ermeneutico si pone in relazione all'espressione *“sul lavoro”*: il Tribunale si chiede, in particolare, *“se essa debba essere riferita ai soli infortuni ovvero anche ai disastri”*; in altre parole, *“se gli impianti, apparecchi e segnali omessi o rimossi debbano essere destinati a prevenire genericamente 'disastri' o invece 'disastri [...] sul lavoro’”* (pag. 35).

A detta dei giudici rodigini, la risposta a tale quesito si ricava dalla finalità antinfortunistica che caratterizza la fattispecie delineata dall'art. 437 c.p., finalità che, come già osservato dal Tribunale di Torino nella sentenza Eternit, costituisce la *ratio* stessa dell'incriminazione e conseguentemente fissa un chiaro limite alla portata applicativa della disposizione in parola, imponendo in particolare all'interprete di considerare l'espressione *“sul lavoro”* come riferita non soltanto all'infortunio, bensì anche al disastro: *“sicché la 'o' posta tra i due termini non ha valore disgiuntivo, ma li accomuna nel riferimento all'ambiente di lavoro e ai mezzi di prevenzione indicati nella norma”* (*ibidem*).

Così circoscritti i confini applicativi del delitto di omessa collocazione di presidi antinfortunistici, la sentenza osserva quindi che *“nessuno degli impianti, apparecchi e metodi produttivi indicati nel capo A) di imputazione, necessari a ridurre le emissioni entro i valori previsti dalla normativa sopra richiamata [...] risulta precipuamente destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro – avendo essi, per contro, la diversa finalità della tutela della salute pubblica e dell'ambiente”* (pag. 36).

Di talché, chiosa il Tribunale, *“le condotte contestate agli imputati non sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p., poiché esse non realizzano alcuna omissione*

*di impianti o dispositivi che possano considerarsi, neppure in parte, 'destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro'" (pag. 35).*

### **3.2. Sul delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.)**

La sentenza passa quindi a esaminare il capo di imputazione relativo al delitto di disastro, con il quale l'accusa contesta agli imputati di avere, mediante l'emissione di sostanze inquinanti, cagionato un pericolo per la pubblica incolumità, *"consistente nel pericolo di insorgenza o di aggravamento di malattie respiratorie e cardiovascolari nella popolazione pediatrica tra 0 e 14 anni, dal 1998 al luglio 2009; con l'aggravante, dal 1998 al 31.12.2002, che il disastro avvenne, essendosi verificato, per i bambini tra 0 e 14 anni residenti nei comuni di Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Loreo, Mesola, Corbola e Goro, un aumento dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie"* (pag. 43).

#### **3.2.1. Le osservazioni del Tribunale in tema di accertamento del pericolo per la pubblica incolumità.**

Il Tribunale si sofferma anzitutto sulla fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 434 c.p., che – si legge – *"a differenza dell'ipotesi prevista nel primo comma nell'art. 437 c.p. esaminata in precedenza, è strutturata come reato di pericolo concreto"*, il che comporta che, ai fini della sua applicazione, occorre *"accertare l'effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto attivo"* (pag. 38).

Ed è proprio sul tema dell'accertamento del pericolo che si focalizza da subito l'attenzione dell'estensore, il quale svolge anzitutto una premessa di ordine metodologico, precisando di non condividere l'orientamento (nettamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza) secondo cui, *"trattandosi di stabilire la sussistenza solo di uno stato di pericolo, che comporta unicamente la qualificata probabilità di effettiva lesione del bene giuridico tutelato, l'accertamento della relativa sussistenza debba essere effettuato con giudizio ex ante, utilizzando il metodo c.d. di prognosi postuma"*; viceversa, si sostiene, occorre che *"tale valutazione venga effettuata su elementi concretamente riscontrabili in un momento successivo alla condotta"*, così da *"evitare che giudizio di pericolo astratto e giudizio di pericolo concreto finiscano per coincidere e si confondano tra loro"* (pag. 38-39).

Più avanti, la sentenza prova a esplicitare meglio il proprio pensiero, affermando che nell'accertamento del pericolo per la pubblica incolumità *"restano fermi i medesimi principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in materia di causalità"*, al giudice chiedendosi in effetti di verificare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta realizzata dall'imputato e un *"evento di pericolo per collettività"*; con la peculiarità che, in questo caso, la prova *"s'incentra sulla 'causalità generale', ovvero su quel tipo di conoscenza che consente di affermare l'idoneità astratta, valutata ex ante, di un fattore di rischio a provocare dei danni alla salute di un numero indeterminato di persone"* (pag. 46).

In tal senso, un contributo probatorio determinante può essere offerto dalle indagini epidemiologiche, le quali, descrivendo relazioni eziologiche a livello di popolazione, *“non sono da sole sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, [...] ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di persone che si considerano rappresentativi delle popolazioni prese in esame”* (ibidem).

Di talché, in questo caso, *“la formula della condicio sine qua non viene espressa nei seguenti termini: «se fossero eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione dei fattori inquinanti, la messa in pericolo delle popolazioni prese in esame dalle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o meglio, dovrebbe essere esclusa la quota parte della complessiva messa in pericolo addebitabile alla loro condotta)»”* (pag. 46).

Svolte queste premesse di ordine generale, il Tribunale sposta quindi l'attenzione sugli elementi emersi in dibattimento in tema di pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare, i giudici rodigini suddividono l'accertamento del pericolo in *due diverse fasi*, secondo una scansione che pare riecheggiare l'accertamento bifasico della causalità scolpito dalla sentenza Franzese (che non a caso viene ripetutamente evocata dal Tribunale di Rovigo): (i) una prima fase, dedicata a verificare l'esistenza di leggi scientifiche in grado di dimostrare la *generica attitudine* delle sostanze emesse dai camini della centrale di Porto Tolle a provocare l'insorgenza ovvero l'aggravamento di patologie respiratorie e cardiovascolari nell'essere umano (pag. 47-52); (ii) una seconda fase, volta invece *“alla verifica dell'effettiva produzione, in concreto, di un pericolo per la pubblica incolumità, in conseguenza delle emissioni inquinanti derivanti dalla CTE di Porto Tolle”* (pag. 52-63).

A proposito della prima fase, il Tribunale scrive che *“attraverso plurime fonti di prova (orali, documentali) è emersa una correlazione, di tipo scientifico, statistico ed epidemiologico, fra le emissioni di SOx, NOx e polveri, e numerose patologie cardiovascolari e respiratorie, quali, a titolo esemplificativo, irritazioni delle vie respiratorie, bronchiti, faringiti, allergie, edemi polmonari, asma, dispnea, enfisema, bronco pneumopatia cronico-ostruttiva, patologie croniche neoplastiche, oltre al rischio di maggiore morbilità e mortalità in età adulta”* (pag. 52).

In ragione di ciò, *“la sussistenza di valide leggi scientifiche a carattere epidemiologico, che individuano un rapporto direttamente proporzionale fra inquinanti atmosferici (quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto, metalli e polveri sottili) e malattie respiratorie e cardio-circolatorie può dirsi pacifica e diffusa, sia nella comunità scientifica che nella società civile, quanto meno dai primi anni novanta del secolo scorso”* (ibidem).

Una volta accertata la *generica attitudine lesiva* delle sostanze inquinanti emesse dalla centrale di Porto Tolle, il Tribunale procede quindi alla seconda fase dell'accertamento del pericolo, quella volta a verificare se le emissioni rilasciate dalla centrale Enel abbiano messo *effettivamente in pericolo* la salute degli abitanti delle zone limitrofe.

Ebbene, sul punto, i giudici rodigini – dopo aver ribadito che *“la valutazione circa la sussistenza del pericolo deve [...] essere effettuata (non già ex ante, come nel reato tentato, bensì) in base ad elementi concretamente riscontrabili in un momento successivo alla*

condotta, al fine di evitare che giudizio di pericolo astratto e giudizio di pericolo concreto finiscano per coincidere e si confondano tra loro” (pag. 52) – affermano che “nel caso di specie, deve dirsi provata, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’effettiva incidenza delle emissioni inquinanti della Centrale di Porto Tolle sulla salute delle popolazioni residenti nei territori circostanti, connotata da una intrinseca diffusività e dunque tale da porre in pericolo la pubblica incolumità” (pag. 53).

In particolare, nell’economia della valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un pericolo effettivo per la popolazione, assumono valore decisivo i risultati di una *indagine epidemiologica* condotta dai consulenti della pubblica accusa, che avrebbero registrato un aumento del rischio di contrarre patologie respiratorie a carico della popolazione infantile residente nelle zone limitrofe alla centrale di Porto Tolle.

La sentenza illustra nel dettaglio le modalità di svolgimento e gli esiti di tale indagine epidemiologica, spiegando anzitutto che si è trattato di uno studio caso-controllo – ovvero di uno studio che, nell’ambito della popolazione residente dei comuni interessati dalle emissioni, ha messo a confronto gruppi di soggetti ricoverati per patologie respiratorie e cardiovascolari (i c.d. casi), con gruppi di soggetti aventi le medesime caratteristiche, ma privi di tali patologie (i c.d. controlli) –, attraverso il quale si è inteso verificare se, nelle zone di maggiore ricaduta delle emissioni provenienti dalla centrale, vi sia stato un aumento dei ricoveri per patologie potenzialmente ricollegabili all’inquinamento.

Quanto agli esiti dell’indagine, il Tribunale rileva che “mentre per il biossido di azoto non è stato evidenziato alcun effetto sui ricoveri, per le mappe relative al biossido di zolfo, alla biodiversità lichenica e al vanadio si è evidenziato un effetto sui ricoveri nel sottogruppo dei bambini” (pag. 56). La sentenza peraltro precisa che, dei tre aumenti di rischio osservati dall’indagine epidemiologica in questione, ve n’è uno solo statisticamente significativo: quello relativo all’aumento dei ricoveri (pari all’11,27%) osservato nel gruppo dei bambini residenti nelle aree maggiormente esposte al vanadio (considerato un tracciante delle emissioni rilasciate dalla centrale).

Tanto basta, secondo il Tribunale di Rovigo, a ritenere dimostrata la sussistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità: l’aumento di rischio calcolato dall’indagine del consulente dell’accusa in relazione all’esposizione al vanadio consentirebbe infatti di affermare che “complessivamente l’11,27% di tutti i ricoveri tra i bambini (ovvero 76 su 674) avrebbe potuto essere evitato se i livelli di vanadio fossero [stati] non superiori a 1,5 ppm in tutta l’area considerata”; e “poiché il vanadio viene in considerazione unicamente come tracciante del complesso delle emissioni e non come causa diretta delle malattie respiratorie, ciò si traduce nell’affermazione che l’11,27% dei ricoveri avrebbe potuto essere evitato se, per tutta l’area geografica presa in considerazione, le emissioni della centrale fossero state pari a quelle delle zone di minor ricaduta” (pag. 64).

Secondo i giudici rodigini, l’aumento di rischio nei bambini maggiormente esposti al vanadio rappresenterebbe, pertanto, “la traduzione in termini statistico-epidemiologici del c.d. giudizio controfattuale su cui si basa l’accertamento del rapporto di ‘causalità collettiva’: dalla consulenza, infatti, è emerso che, eliminando mentalmente le emissioni della centrale, sarebbe venuto meno l’eccesso di ricoveri per malattie respiratorie nei

bambini”, eccesso che, nella prospettiva della sentenza, esprimerebbe “il pericolo di contrarre tali malattie, in dipendenza delle emissioni inquinanti” (ibidem).

Il Tribunale conclude quindi che “il nesso eziologico fra emissioni e pericolo appare dimostrato, sulla base dei principi generali in tema di causalità elaborati da dottrina e giurisprudenza (ed in particolare dalla già citata ‘Franzese’), con un alto livello di credibilità razionale e oltre ogni ragionevole dubbio”; non sussistendo, viceversa, “valide spiegazioni alternative dell’eccesso dei ricoveri nella zona presa in esame” (ibidem).

Lasciando ai commentatori di questa sentenza il compito di valutare la “tenuta” delle considerazioni svolte dal Tribunale di Rovigo in punto di pericolo per la pubblica incolumità, ci limitiamo qui a evidenziare come, dal tenore complessivo delle considerazioni svolte dai giudici rodigini attorno alla rilevanza probatoria degli accertamenti epidemiologici, pare evincersi l’idea (a quanto si sa, del tutto inedita) che l’eccesso di rischio registrato dalle indagini epidemiologiche costituisca un vero e proprio evento di pericolo per la collettività, la cui riconducibilità eziologica alla condotta dell’imputato richiederebbe un accertamento in tutto assimilabile a quello normalmente applicato per verificare la sussistenza del nesso causale nell’ambito dei delitti di evento.

### 3.2.2. Le osservazioni del Tribunale sul concetto di disastro innominato

Stabilito che le emissioni della centrale di Porto Tolle hanno messo in pericolo l’incolumità pubblica, il Tribunale passa quindi a esaminare la questione relativa alla verifica dell’evento disastroso, rilevante ai fini dell’applicabilità del capoverso dell’art. 434 c.p. contestato dalla pubblica accusa.

Nel definire il concetto di disastro, i giudici rodigini ricordano anzitutto le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 327 del 2008, e danno conto del fatto che “sulla scorta di tale pronuncia – e già precedentemente a essa – dottrina e giurisprudenza hanno enucleato una nozione ‘bifasica’ di disastro, nella quale si distingue da un lato un evento distruttivo (e dunque necessariamente dannoso, almeno per le cose); dall’altro, e in conseguenza del primo, una situazione di pericolo per la vita e l’incolumità di una pluralità di persone – pericolo quest’ultimo che non deve necessariamente tramutarsi anche in danno” (pag. 77).

Ciò premesso, la sentenza afferma inoltre che in tempi recenti sarebbe andata consolidandosi, in dottrina e in giurisprudenza, un’interpretazione estensiva della nozione di disastro, condivisa dal Tribunale di Rovigo, che “risulterebbe compatibile anche con un processo prolungato nel tempo, che tuttavia produca danni alle persone, creando l’ulteriore pericolo di nuovi e futuri danni alla salute e alla vita delle persone esposte e non ancora interessate da alcuna patologia” (pag. 77).

Il Tribunale, facendo propria tale interpretazione, si inserisce così nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, formatosi nell’ambito del processo Eternit, in particolare con [la sentenza della Corte d’appello di Torino](#) (le cui osservazioni in tema di 434 c.p. sono state riprese da due recenti provvedimenti del [GIP di Avellino](#) e del [Tribunale di Savona](#)), che estende il concetto di disastro innominato sino a



ricomprensivi anche il c.d. disastro sanitario, ovverosia quell'ipotesi in cui dalla condotta dell'agente non sia scaturito alcun danno alle cose, ma sia derivato un danno alla salute di una moltitudine di persone.

Sulla scorta di tale interpretazione, il Tribunale di Rovigo afferma quindi che, nel caso di specie, *“resta da stabilire se l'aumento di incidenza delle malattie respiratorie acute, evidenziato dall'aumento dei ricoveri ospedalieri, verificato mediante la consulenza Crosignani [consulente epidemiologo del pubblico ministero] fra il 1998 e il 2002, possa considerarsi un 'disastro' e dunque integri l'aggravante contestata, in tale periodo, al capo B) di imputazione”* (pag. 75).

Al pari del pericolo per l'incolumità pubblica, dunque, anche il giudizio in ordine alla sussistenza del disastro viene dal Tribunale ancorato agli esiti dell'indagine epidemiologica condotta dal consulente della pubblica accusa.

Con la differenza che, in questo caso, il Tribunale esclude l'integrazione di questo elemento di fattispecie.

Argomenta sul punto la sentenza: *“la consulenza Crosignani ha dimostrato (come sopra ampiamente esposto) il prodursi, nelle zone di massima ricaduta delle emissioni della centrale, di un incremento dei ricoveri infantili dell'11% per malattie respiratorie, pari a 76 ricoveri su 674, negli dal 1998 al 2002. I ricoveri ospedalieri vengono in rilievo, come precisato dal consulente, in quanto dati certi, oggettivamente rilevabili, rilevatori di una patologia respiratoria acuta. Essi, tutta, non sono in grado di fornire alcuna informazione né sull'effettiva gravità di tale patologia; né sul numero di bambini ricoverati, potendo trattarsi, come chiarito dal consulente, anche di più ricoveri relativi al medesimo soggetto”* (pag. 78).

A fronte di tali incertezze, scrive ancora il Tribunale, *“non è possibile ravvisare – neppure nell'ampia accezione di 'disastro' sopra riportata, riferita a una proiezione temporale di lungo periodo – un 'macroevento' che abbia concretamente prodotto danni 'gravi, complessi ed estesi' alle persone, tali da assumere le caratteristiche necessarie per la configurabilità del disastro”* (ibidem).

*“Ciò, ovviamente”,* chiosa la sentenza, *“fermo restando il pericolo di produzione di tali danni gravi, complessi ed estesi, che costituisce l'evento della fattispecie di cui al primo comma e connota l'idoneità della condotta a cagionare un disastro”* (ibidem).

In sintesi.

I giudici rodigini ritengono che l'indagine epidemiologica condotta dalla pubblica accusa – e in particolare l'aumento dei ricoveri per patologie respiratorie osservato tra i bambini residenti nelle zone di maggior ricaduta delle emissioni – dimostrerebbe che le emissioni provenienti dai camini della centrale di Porto Tolle avrebbero fatto insorgere il pericolo di un danno esteso alla salute degli abitanti delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica, il che consentirebbe di ritenere integrati sia il pericolo per la pubblica incolumità, sia il pericolo di disastro sanitario (concetti che, sulla base della soluzione ermeneutica fatta propria dalla sentenza, vengono sostanzialmente a sovrapporsi); quella stessa indagine, tuttavia, non sarebbe invece sufficiente a dimostrare la verifica di un vero e proprio disastro sanitario, dal momento che non offre informazioni certe in ordine alla gravità delle patologie osservate e al numero dei bambini effettivamente ammalatisi.

Sulla base di questo ragionamento, il Tribunale ritiene quindi integrati gli estremi della fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 434 c.p., escludendo l'applicabilità della più grave ipotesi di cui al capoverso della medesima norma.

### **3.3. Sulla prescrizione del primo comma dell'art. 434 c.p.**

A proposito della decorrenza dei termini prescrizionali del primo comma dell'art. 434 c.p., la sentenza ritiene di *“collocare il tempus commissi delicti nell'arco temporale in cui il 'pericolo', quale tratto costitutivo saliente della fattispecie, persista significativamente”*, ciò in quanto *“è evidente che la protrazione di una significativa soglia di pericolo implica, di conseguenza, la protrazione della fattispecie criminosa, perché ciascun suo elemento costitutivo, se persiste inalterato, ne posticipa la consumazione”* (pag. 72).

Nel caso di specie, scrivono i giudici rodigini, la situazione di pericolo per la pubblica incolumità potrebbe dirsi cessata del tutto soltanto nel luglio 2009, quando, cioè, si è verificata la chiusura della centrale termoelettrica di Porto Tolle; fino ad allora, infatti, i camini della centrale avevano continuato a funzionare e a emettere sostanze inquinanti, provocando un aggravio dell'inquinamento atmosferico e conseguentemente contribuendo a far permanere quella situazione di pericolo per la pubblica incolumità registrata dall'indagine epidemiologica svolta dai consulenti del pubblico ministero.

È dunque solo dal luglio 2009, ritiene il Tribunale, che può farsi decorrere la prescrizione del delitto *ex art. 434, co. 1, c.p.*

### **3.4. Le osservazioni del Tribunale sul dolo del primo comma dell'art. 434 c.p. e sulle posizioni soggettive degli imputati.**

In tema di dolo, il Tribunale di Rovigo afferma anzitutto di condividere le osservazioni espresse dalla sentenza di primo grado del processo Eternit, secondo cui il primo comma dell'art. 434 c.p. non richiederebbe il dolo intenzionale; ciò in quanto l'espressione *“fatto diretto a cagionare un disastro”*, che compare nel primo comma dell'art. 434 c.p., avrebbe valenza meramente oggettiva, e non anche soggettiva, nel senso che varrebbe esclusivamente a qualificare una particolare attitudine causale della condotta, senza alcun riflesso sull'atteggiarsi del dolo richiesto in capo al soggetto agente.

Venendo al dolo degli imputati, il Tribunale ritiene che il dibattimento avrebbe dimostrato che la decisione di non dare corso agli interventi di ambientalizzazione annunciati dall'azienda nella prima metà degli anni Novanta – interventi che avrebbero consentito di contenere le emissioni della centrale di Porto Tolle entro i limiti fissati dal legislatore nazionale –, così come la decisione di proporre e sostenere progetti di riconversione della centrale che prevedevano l'utilizzo di combustibili più inquinanti del metano – in violazione della normativa regionale –, siano da attribuirsi ai vertici di Enel, e in particolare agli ex amministratori delegati Francesco Tatò e Paolo

Scaroni, i quali, al solo fine di *“contenere i costi di esercizio della centrale e quindi aumentare gli utili di impresa”* (pag. 92), avrebbero consapevolmente scelto di ignorare i pur noti problemi ambientali provocati dai camini della centrale termoelettrica di Porto Tolle.

Quanto alla specifica conoscenza dei rischi per la salute delle popolazioni circostanti, il Tribunale ritiene di poterla desumere, per entrambi gli imputati, dalla circostanza che *“all’epoca della permanenza degli stessi al vertice di Enel (1996/2005), era scientificamente nota la correlazione tra inquinamento dell’ecosistema e l’incremento delle malattie degenerative (in particolare delle malattie neoplastiche e delle patologie dell’apparato respiratorio)”*, come risulterebbe chiaro da *“un documento della Commissione permanente igiene e sanità del Senato della Repubblica approvato nella seduta del 15.12.1998 [...] dal quale emerge che, già sin dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, era stata rilevata e analizzata la maggiore incidenza, nelle aree a inquinamento ambientale diffuso, della mortalità per neoplasie e malattie dell’apparato respiratorio”* (pag. 95).

*“Conclusivamente”*, scrivono i giudici rodigini, *“risulta acclarato che Tatò e Scaroni, pur non ponendosi come scopo primario quello di cagionare un disastro, erano pienamente a conoscenza della illegittimità delle emissioni della centrale e della loro nocività per l’ambiente e la salute; ciononostante omisero consapevolmente di porre in essere le misure necessarie al loro contenimento, al fine di perseguire lo scopo della massimizzazione del profitto a favore di Enel”* (pag. 96).

In ragione di ciò, il Tribunale ritiene di ravvisare, in capo a entrambi gli ex amministratori di Enel, gli estremi del dolo richiesto per l’applicazione del primo comma dell’art. 434 c.p.

Vanno invece assolti gli altri imputati, per aver ricoperto tutti cariche dirigenziali che non hanno comportato la titolarità dei poteri decisionali e di spesa necessari per poter intervenire sulle scelte strategiche aziendali concernenti la centrale di Porto Tolle.